

TITOLO I - L'ASSOCIAZIONE

Articolo 1. Denominazione e scopo

È costituita una Associazione denominata "Donne in Rete contro la violenza", in sigla D.i.Re.

A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con la locuzione di "Ente del terzo settore" o con l'acronimo "ETS" da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

La denominazione della associazione sarà, pertanto, a seguito della suddetta iscrizione "Donne in Rete contro la violenza ETS".

L'associazione, raggiunti i requisiti strutturali, potrà, con delibera dell'assemblea ordinaria, dare mandato alla Presidente per la presentazione dell'istanza di iscrizione anche nella sezione delle reti associative.

L'Associazione non ha fine di lucro.

È femminista, apartitica, antifascista. È fondata sui principi della laicità.

La sua durata è illimitata.

L'associazione promuove la costituzione di reti nazionali, europee ed internazionali della società civile.

Articolo 2. Sede Legale

L'Associazione ha sede legale in Roma.

L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune viene deliberato dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione viene data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed agli albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e/o uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

TITOLO II - PRINCIPI, FINALITÀ E AZIONI

Articolo 3. Principi

Le organizzazioni che gestiscono Centri antiviolenza, Case di accoglienza, Case di ospitalità, Case delle donne e che costituiscono l'Associazione "D.i.Re donne in rete contro la violenza", condividono i principi e gli obiettivi già evidenziati nella Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne e operano all'interno dell'ottica della differenza di genere e/o del pensiero e della pratica

Autore della legge

[Firma]

della differenza sessuale; nello specifico ritengono la violenza maschile alle donne una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i sessi, in conformità a quanto previsto dalla menzionata Carta.

Le Associate che fanno parte dell'Associazione "D.i.Re donne in rete contro la violenza", tenendo conto delle realtà territoriali e locali, nel rispetto delle differenze e della propria storia politica, concordano:

1. di perseguire l'eliminazione della violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani (Piattaforma d'azione della IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne - Pechino 1995) ed impedimento alla cittadinanza delle donne (ostacolo allo sviluppo delle donne, dei bambini e delle bambine, del loro benessere psicofisico, e alla partecipazione alla vita della comunità);
2. di adottare una metodologia comune: la "metodologia dell'accoglienza", fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere. Sulla base di tale relazione, ogni donna accolta ha l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza, empowerment; questo è il motivo per cui l'associazione nasce tra organizzazione di donne e per le donne.
3. di operare con un approccio globale, che tenga presente e valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita della donna e dei bambini/e (personale - sociale - relazionale - lavorativo - e della salute psicofisica), di tener conto delle direttive e delle raccomandazioni di organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e l'OMS e dei protocolli di intervento con le vittime di traumi interpersonali;
4. di operare sulla necessità che nei Centri antiviolenza, nelle Case di accoglienza, nelle Case di ospitalità, e nelle Case delle donne lavorino solo operatrici che abbiano avuto una formazione specifica sulle dinamiche della violenza e sugli effetti che produce, e che sia garantita la supervisione e la formazione continua;
5. di svolgere un ruolo politico di sensibilizzazione e di promozione di politiche nazionali, internazionali e locali, interventi legislativi specifici, servizi adeguati alle necessità delle donne che subiscono violenza e alla diffusione della cultura di genere;
6. di conservare completa autonomia nelle scelte e nella gestione delle proprie associazioni, nel rispetto dei principi espressi nella Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne approvata il 21 Gennaio 2006 dai Centri antiviolenza.

Articolo 4. Finalità e scopi

L'Associazione si propone di perseguire finalità civiche, so-

lidaristiche e di utilità sociale, quali l'attivismo civico, la tutela dei diritti della donna e l'assistenza delle donne in condizioni di difficoltà, operando nei confronti delle associate e di terzi attraverso la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale, con espressa esclusione dello scopo di lucro:

1) interventi e servizi sociali quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di sportelli di assistenza diretti a donne che hanno subito violenza, la realizzazione e gestione di case rifugio, l'accompagnamento delle donne che hanno subito violenza nell'assistenza legale e nell'accesso ai servizi pubblici;

2) attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, percorsi di formazione e qualificazione diretti ad operatrici di Centri antiviolenza, Case di accoglienza, Case di ospitalità, e Case delle donne; organizzazione di convegni e seminari, realizzazione di progetti culturali a valenza educativa all'interno degli istituti scolastici e delle Università diretti anche a prevenire la violenza maschile sulle donne e, in generale, a promuovere un cambiamento culturale e di trasformazione sociale;

3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale attraverso, a titolo esemplificativo, la realizzazione di progetti di ricerca, di studio e iniziative volte alla conoscenza del fenomeno della violenza, in un'ottica di riflessione sulle esperienze e di formazione continua e diffusa per i Centri antiviolenza, le Case di accoglienza, le Case di ospitalità, e le Case delle donne e per il territorio e realizzazione di centri di documentazione;

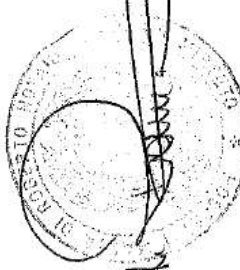
4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale finalizzate anche alla valorizzazione del bene relazionale e alla presa in carico delle donne che si rivolgono ai servizi organizzati;

5) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale come attività tesa a valorizzare il bene relazionale e a costruire il rapporto associativo;

6) realizzazione di attività strumentali quali, a titolo esemplificativo

- servizi di informazione,
- iniziative di formazione,
- servizi di consulenza,
- servizi di supporto progettuale
- realizzazione di percorsi per promuovere la costruzione di una visione condivisa che sviluppi progettualità e visibilità

Autore delle scelte



dei Centri antiviolenza, delle Case di accoglienza, delle Case di ospitalità, e delle Case delle donne;

- la promozione della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio di saperi, di elaborazioni ed esperienze professionali acquisite dai Centri antiviolenza, dalle Case di accoglienza, dalle Case di ospitalità, e dalle Case delle donne;

- la rappresentanza dei Centri antiviolenza, delle Case di accoglienza, delle Case di ospitalità e delle Case delle donne per la realizzazione dei principi di cui all'Art. 3;

- l'interlocuzione con le istituzioni nazionali e internazionali che intendono affrontare e contrastare la violenza alle donne e alle loro figlie e figli;

- l'individuazione, valorizzazione e la diffusione di esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza maschile sulle donne, dirette alle operatrici delle organizzazioni del Terzo settore aderenti e in generale dei Centri antiviolenza, delle Case di accoglienza, delle Case di ospitalità, e delle Case delle donne anche di nuova costituzione;

7) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle donne che hanno subito violenza anche in collaborazione con organizzazioni terze;

8) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi diretto a donne che hanno subito violenza ed ai relativi nuclei familiari;

9) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle migranti anche attraverso percorsi inclusivi come l'organizzazione di corsi di lingua italiana;

10) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche dirette alle donne che hanno subito violenza ed alle operatrici dei Centri antiviolenza, delle Case di accoglienza, delle Case di ospitalità, e delle Case delle donne come momento di appropriazione del proprio corpo e occasione di socializzazione organizzate autonomamente o in collaborazione con altri enti senza scopo di lucro;

11) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, con particolare riferimento alle donne che hanno subito violenza ed ai relativi familiari, o delle attività di interesse generale promosse;

12) promozione e tutela dei diritti delle destinatarie delle attività di interesse generale attraverso, a titolo esemplificativo:

- la realizzazione, in Italia e in campo internazionale, di progetti nei settori dell'informazione, sensibilizzazione, dello sviluppo, dello scambio, della formazione, della coope-

razione allo sviluppo per l'eliminazione della violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani;

- la costituzione dell'associazione come parte civile in azioni giudiziarie;
- la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e di prevenzione, anche attraverso campagne pubblicitarie;
- la realizzazione di interventi per proporre l'elaborazione e/o l'approvazione di modifiche della normativa relativa ai diritti delle donne;

13) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui sopra.

Articolo 5. Attività diverse e attività di raccolta fondi

L'associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 4, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale in quanto secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, nei limiti di legge applicabili. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo e nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

L'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, evitando sovrapposizioni con le associate e nel rispetto reciproco.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione delle proprie finalità, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie alle finalità ed all'attività dell'Associazione.

Articolo 6. Adesioni ad altri enti

L'Associazione "D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza" potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4.

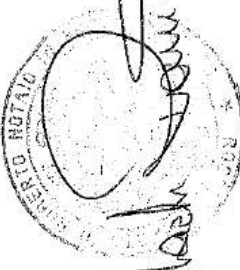
TITOLO III - ORGANIZZAZIONI ADERENTI

Articolo 7. Organizzazioni aderenti

L'Associazione è costituita da organizzazioni:

- associate fondatrici

In buste velate



- associate ordinarie

nel presente atto indicate, rispettivamente, come associate o associate aderenti.

Il numero delle associate è illimitato.

Possono aderire all'Associazione "D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza" gli Enti del Terzo Settore e le organizzazioni senza scopo di lucro composti da donne che abbiano i seguenti requisiti:

- presenza nello statuto quale finalità prioritaria la lotta alla violenza contro le donne e contro i loro figlie/i, della sua prevenzione, del sostegno e dell'accompagnamento;

- praticare la metodologia dell'accoglienza e dell'ospitalità, che si fonda sui principi femministi della relazione fra donne;

- aver maturato la pratica di cui al punto 2 e l'esperienza da almeno cinque anni;

- aver aderito formalmente alla Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne.

Le organizzazioni aderenti gestiscono Centri antiviolenza, Case di accoglienza, Case di ospitalità, e Case delle donne. Rispondono a determinati criteri di offerta qualificata di attività volte all'accoglienza a donne e alle loro figlie/i sopravvissute alla violenza, alla gestione dell'emergenza, all'ospitalità e protezione nelle case rifugio e all'individuazione e attuazione dei percorsi individualizzati.

Tutte le attività sono gratuite per le donne accolte.

Le organizzazioni aderenti, devono, inoltre svolgere un lavoro culturale, di formazione, prevenzione e sensibilizzazione sul territorio.

Le organizzazioni che hanno partecipato all'Atto Costitutivo della presente associazione sono associate fondatrici e le organizzazioni che aderiscono successivamente all'atto costitutivo sono associate ordinarie. Ai sensi di Legge, tutte le socie fondatrici e ordinarie godono di uguali diritti e sono tenute a rispettare uguali doveri.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8. Domanda di adesione

Per aderire, le organizzazioni devono presentare domanda scritta motivata e firmata dalla legale rappresentante, dichiarando di condividere gli Art. 3 e 4 del presente Statuto e di assumere l'impegno al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti. Alla domanda occorre allegare:

- 1) il proprio statuto e atto costitutivo;
- 2) la documentazione relativa all'attività svolta e alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione;
- 3) la dichiarazione che, successivamente all'accoglimento della domanda, salvo intenzione di recedere, l'organizzazione

si impegna a versare annualmente il contributo associativo annuale.

Le domande di ammissione verranno esaminate entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo esamina la documentazione presentata ed il sussistere dei requisiti e di conseguenza, previo eventuale parere consultivo non vincolante del Collegio delle Garanti e del Consiglio delle Regioni, delibera sulla domanda di adesione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata nel libro delle associate.

Il mancato accoglimento della domanda deve essere esplicitamente motivato e comunicato all'interessata nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla delibera. Contro questa decisione la richiedente può presentare, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, ricorso all'Assemblea delle associate che decide definitivamente in occasione della prima successiva convocazione.

L'adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona con il versamento del contributo associativo da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Articolo 9. Diritti e doveri delle socie

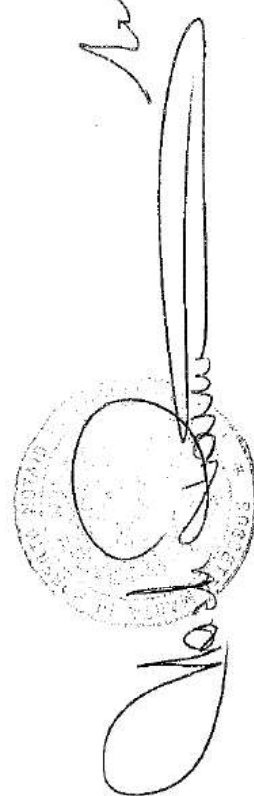
Tutte le organizzazioni aderenti hanno gli stessi diritti, in particolare possono:

- 1) partecipare alle iniziative promosse dalla Associazione "D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza";
- 2) intervenire all'Assemblea dove esercitare il voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- 3) prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 17 del presente statuto.

Le associate hanno l'obbligo di:

- 1) rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali;
- 2) rispettare le delibere assunte dagli organi associativi preposti;
- 3) corrispondere il contributo associativo annuale; l'ammontare di tale contributo viene stabilito dal Consiglio direttivo ad inizio di ciascun anno legale. Il contributo associativo annuale può essere versato in due rate, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ogni anno, o in un'unica rata entro il 30 giugno di ogni anno.

Autore della bozza



The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Autore della bozza' (Author of the draft). Below the signature is a circular stamp, likely an official seal or a date stamp, though the text within it is not clearly legible. The signature is written in a cursive, flowing style.

Articolo 10. Volontarie

Le volontarie sono donne che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Alle volontarie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017; sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 11. Recesso ed esclusione

La qualifica di associata cessa per:

- recesso;
- scioglimento dell'organizzazione aderente;
- mancato pagamento del contributo associativo annuale;
- esclusione.

L'esclusione è disposta con delibera motivata del Consiglio Direttivo quando l'organizzazione aderente non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni dell'Assemblea delle associate e quando, in qualunque modo, arrechi danni morali e materiali all'Associazione "D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza".

Le organizzazioni recedute o escluse sono comunque tenute a versare il contributo associativo annuo e non hanno diritto al suo rimborso né al rimborso dei contributi associativi in precedenza versati.

Le organizzazioni escluse possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo con ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della relativa delibera.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;

- La Presidente;
- Il Consiglio delle Regioni;
- Il Collegio delle Garanti;
- L'Organo di Controllo.

Articolo 13. Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne è fatta richiesta motivata e scritta da almeno un decimo delle associate.

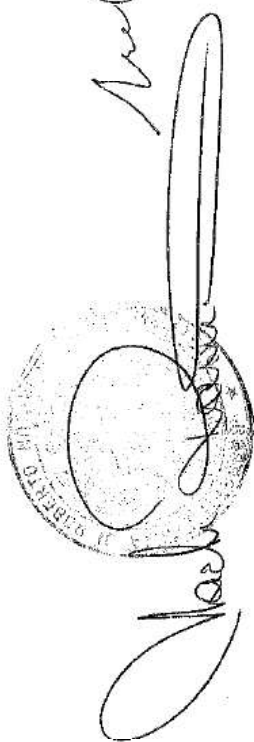
All'Assemblea ordinaria spetta:

1. eleggere la Presidente con la presenza di almeno due terzi delle socie mentre la delibera viene assunta a maggioranza assoluta delle presenti;
2. nominare e revocare le componenti degli organi sociali con la presenza di almeno due terzi delle socie mentre la delibera viene assunta a maggioranza delle presenti;
3. deliberare sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
4. approvare il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
5. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6. approvare e modificare il regolamento inerente ai diversi aspetti del funzionamento interno all'Associazione;
7. determinare gli indirizzi generali dell'azione dell'Associazione "D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza" per l'anno successivo e approvare le iniziative vincolanti per tutte le socie;
8. approvare la relazione del Consiglio Direttivo uscente;
9. stabilire la formazione e costituzione di commissioni, gruppi di lavoro, laboratori;
10. ratificare le componenti del Consiglio delle Regioni indicate dalle organizzazioni socie D.i.Re dei territori;
11. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spetta:

1. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. deliberare in materia di trasformazione, fusione e scissione;
3. deliberare in materia di scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

Autorevole



Articolo 14. Partecipazione e voto in Assemblea

Tutte le organizzazioni aderenti possono partecipare ai lavori dell'Assemblea con massimo di tre rappresentanti con diritto di parola. Ogni associata ha diritto ad un solo voto.

Il diritto di voto può essere esercitato dalle associate dopo che siano trascorsi almeno 3 (tre) mesi dall'iscrizione delle stesse nel libro delle associate.

È esclusa la partecipazione al voto per delega ad altra associata.

Articolo 15. Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno tre volte all'anno e/o secondo calendario stabilito di volta in volta dall'Assemblea oppure quando ne è fatta richiesta motivata e scritta da almeno un decimo delle associate.

Le Assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante lettera A/R da inviarsi a tutte le socie aderenti all'indirizzo risultante dal libro delle associate, mediante e-mail, o lettera semplice.

Articolo 16. Regolarità di costituzione e svolgimento delle Assemblee

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno delle socie, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie presenti, salvo quanto diversamente previsto all'articolo 13.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle socie e delibera a maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti delle socie presenti, fatta eccezione per le delibere di scioglimento e approvazione della devoluzione del patrimonio con riferimento alle quali si applica il quorum rafforzato di cui all'articolo 26.

L'Assemblea, prima di iniziare, nomina una propria segretaria. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice delle presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutte le partecipanti siano identificate e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova la Presidente dove deve trovarsi anche la segretaria della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del

verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento; l'assemblea verrà dichiarata sospesa dalla Presidente o da colei che ne fa le veci, e le decisioni prese sino alla sospensione saranno valide.

Art. 17. Pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei rendiconti

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dalla segretaria e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Tali atti sono depositati presso la sede operativa; ogni associata avrà diritto di consultarli presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata consegnata anche a mano. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 18. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dalla Presidente e da un minimo di 6 (sei) a un massimo di 8 (otto) donne, sempre in numero complessivo dispari, indicate dagli enti aderenti. Il numero delle componenti il Consiglio direttivo viene determinato dall'Assemblea prima di procedere all'elezione dell'organo.

L'assemblea nomina le componenti del consiglio direttivo anche nel rispetto di quanto previsto dall'art 26, 2° comma, del C.T.S..

Si applica in ogni caso l'art. 2382 c.c..

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e le sue componenti sono rieleggibili per una sola volta.

La Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno quattro volte l'anno.

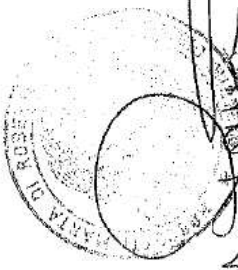
Il Consiglio Direttivo può deliberare se è presente la metà più una delle sue componenti e delibera a maggioranza delle presenti.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dai poteri necessari per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari.

Il Consiglio Direttivo:

1. gestisce i rapporti economici dell'Associazione;
2. redige i regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Autore della nota



Nota

3. convoca l'Assemblea;
4. presenta una relazione sull'attività svolta ed il bilancio all'Assemblea, eventualmente anche il bilancio sociale;
5. nomina al proprio interno la Vicepresidente e affida le deleghe necessarie;
6. è riferimento per le commissioni, i gruppi di lavoro e i laboratori come previsti dal Regolamento interno dell'Associazione, nonché del Consiglio delle Regioni;
7. stabilisce ad inizio di ciascun anno legale la quota associativa;
8. richiede pareri di indirizzo, non vincolanti, al Consiglio delle Regioni ed al Collegio delle Garanti nelle materie di rispettiva competenza.

Qualora una o più componenti del Consiglio Direttivo si dimettano o il relativo mandato sia revocato, il Consiglio Direttivo resta in carica fino alla successiva Assemblea nel corso della quale si procede all'integrazione dell'organo nella sua composizione originaria. Qualora il numero delle componenti il Consiglio divenga inferiore alla metà delle elette, la Presidente deve convocare l'Assemblea per procedere a nuova elezione.

Articolo 19. La Presidente

La Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Alla stessa spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi delle socie che dei terzi. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Le limitazioni del generale potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La Presidente può delegare ad una o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria.

In particolare, la Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed agire su di essi e rilasciare delega per quanto al presente capoverso ad altra componente il Consiglio Direttivo.

In casi di urgenza la Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

La Presidente resta in carica per tre esercizi e la carica è rinnovabile per una sola volta; ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità della Presidente a svolgere le sue funzioni, la Vicepresidente assume l'incarico e la rappresentanza dell'As-

sociazione. La firma della Vicepresidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della Presidente.

Articolo 20. Il Collegio delle Garanti

Il Collegio delle Garanti è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti
elette dall'Assemblea delle socie tra persone che si sono particolarmente distinte per il supporto garantito all'associazione e alle organizzazioni aderenti all'associazione; è nominato ogni tre esercizi dall'Assemblea e le sue componenti sono rieleggibili. Il numero delle componenti il Collegio delle Garanti sarà determinato dall'Assemblea prima di procedere all'elezione dell'organo.

Il Collegio delle Garanti assolve alle seguenti funzioni:

- 1) risolvere eventuali controversie tra le socie anche in ordine alla corretta interpretazione dello statuto;
- 2) esprimere, su richiesta del Consiglio Direttivo, pareri in ordine all'ammissione di nuove socie;
- 3) esprimere, su richiesta del Consiglio Direttivo, pareri in ordine alla realizzazione di progetti ed attività ed alla stipula di convenzioni con Pubbliche Amministrazioni.

La Presidente del Collegio delle Garanti viene nominata al suo interno.

Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da conservare nel relativo libro verbali. Le adunanze dell'organo vengono convocate dalla Presidente o su richiesta di due sue componenti.

Qualora una componente dell'organo si dimetta o le sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con la prima supplente. In assenza di supplenti, si procede a nuova nomina se il numero complessivo delle componenti rimanenti è inferiore al minimo di tre.

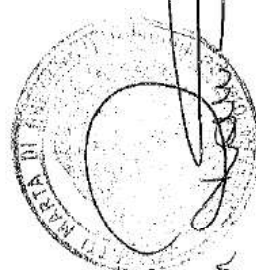
Articolo 21. L'organo di Controllo e la Revisione legale dei conti

L'Assemblea delle socie elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate. L'organo rimane in carica per la durata di tre esercizi ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale, nel qual caso si compone di tre componenti effettive e due supplenti.

L'organo di controllo:

- 1) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preven-

Autorevole

Mark

tiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;

2) verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;

3) verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;

4) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;

5) verifica che gli eventuali avanzzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;

6) previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;

7) verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente; individua aree di rischio da monitorare o se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;

8) vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;

9) collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;

10) assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.

Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali. Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dalla Presidente o su richiesta di due suoi componenti. Qualora una componente dell'organo si dimetta o le sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con la prima supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

Si applica in ogni caso l'art. 30 del C.T.S..

Art. 22 Consiglio delle Regioni

Il Consiglio delle Regioni è l'organo composto dalle rappresentanti indicate dalle associate D.i.Re dei territori e costituito da un numero che garantisca la presenza di una componente per ogni Regione e Provincia autonoma.

Il Consiglio delle regioni resta in carica per la stessa durata degli organi sociali e le componenti possono essere rinominate per una sola volta.

Il Consiglio delle Regioni assolve alle seguenti funzioni:

- 1) esprimere pareri in ordine all'ammissione di nuove socie espressi in primis dalla rappresentante della Regione in cui ha sede legale o operativa l'organizzazione che ha presentato domanda di ammissione;
- 2) esprimere al Consiglio Direttivo pareri in ordine alla realizzazione di progetti ed attività ed alla stipula di convenzioni con Pubbliche Amministrazioni, potendo valorizzare il confronto, la progettualità e il raccordo fra l'Organo amministrativo e il territorio;
- 3) esprimere al Consiglio Direttivo pareri in ordine alle modalità con cui coordinare la metodologia dell'accoglienza, migliorare la comunicazione interna alla Rete, rafforzare e sostenere le problematiche politiche ed economiche portate dalle socie D.i.Re dei territori;
- 4) realizzare gruppi di lavoro tematici;
- 5) presentare al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea delle socie ordinarie una relazione sulle attività svolte e sulle attività che si intendono realizzare.

Le modalità di funzionamento e di organizzazione del Consiglio delle Regioni sono definite dal Regolamento approvato dall'Assemblea.

Articolo 23. Elettività delle cariche sociali

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive, fatta eccezione per il Consiglio delle Regioni.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 24. Patrimonio della Associazione

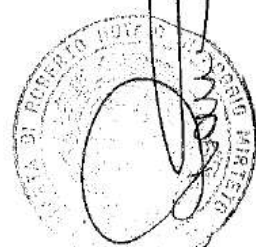
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
3. da donazioni, legati, lasciti.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- contributi associativi delle organizzazioni aderenti;
- sovvenzioni, sottoscrizioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- contributi derivanti da convenzioni e partecipazione a bandi e progetti nazionali ed internazionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili pervenuti all'Ente a qualunque titolo;

Autore della bozza



March

- entrate derivanti dalla realizzazione delle attività di interesse generale statutariamente indicate;
- rendite del patrimonio; utili, proventi, redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- attività di raccolte fondi, anche attraverso l'organizzazione di eventi quali feste e sottoscrizioni anche a premi, da realizzare senza concorrenza con le singole associate;
- attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Ente.

Articolo 25. Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, secondo disposizioni di Legge.

La proposta di bilancio consuntivo deve essere spedita alle socie almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, alle proprie associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diversa da quella di interesse generale eventualmente svolta nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

TITOLO VI - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 26. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altri enti del terzo settore, designati dall'Assemblea Straordinaria, sentito l'organo di controllo, salva diversa desti-

nazione imposta dalla Legge.

TITOLO VII - SIMBOLO E COMUNICAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO

Articolo 27. Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico

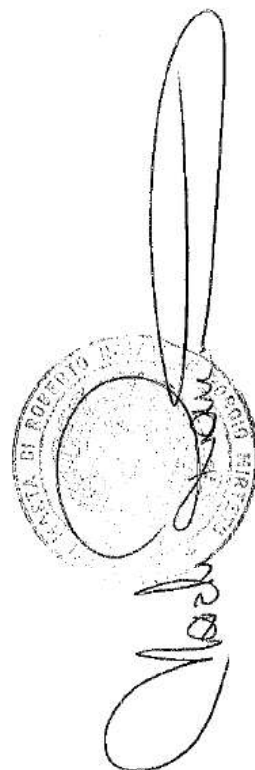
Il simbolo dell'Associazione, che può essere modificato, deve riportare la dicitura "D.i.Re - Donne in rete contro la violenza".

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28. Disposizioni finali

L'associazione è retta, oltre che dal presente statuto, dalle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore e nei suoi provvedimenti attuativi e, in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui al Codice civile.

pubblici utili



A handwritten signature, possibly reading "Marta", is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ISTITUTO DI RICERCA E FORMAZIONE" around the perimeter and "D.I.R.E." in the center. The signature is written in a cursive style, with the name "Marta" clearly visible at the bottom.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGI-
NALE ANALOGICO (art.22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005 n. 82 - art.

68 - ter legge 89/1913)

Certifico io sottoscritta dott.ssa Marta Rossetti, Notaio in

Poggio Mirteto, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Viterbo e Rieti, mediante apposizione al presente

file della mia firma digitale (dotata di certificato di vi-

genza fino al 31 marzo 2023, rilasciato dal Consiglio Nazio-

nale del Notariato), che la presente copia redatta su suppor-

to informatico è conforme al documento originale analogico

nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 7/3/2005, n. 82, la

presente copia di documento cartaceo è formato su supporto

informatico.

Si rilascia ad uso parte

Roma, lì sette aprile duemilaventidue

File firmato digitalmente dal Notaio Marta Rossetti